

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 8 agosto 1893, Pres. SEMMOLA, Est. PERLA; Comune di Campobasso (AVV. SALANDRA, ACHILLE) c. Giunta prov. amm. di Campobasso (AVV. LOMONACO).

Giustizia amministrativa — Impiegati comunali — Guardie municipali — Licenziamento — Ricorso alla Giunta prov. amministrativa (L. sulla giustizia amministrativa 1° maggio 1890, art. 1)

Le guardie municipali hanno carattere di impiegati comunali, non di semplici salariati; epperò in caso di licenziamento possono ricorrere alla Giunta prov. amministrativa in via giurisdizionale, a tenore dell'art. 1 n. 12 della legge 1° maggio 1890. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*).—Attesoché la Giunta municipale impugna innanzi tutto la competenza della Giunta prov. amm. a conoscere del reclamo ad essa interposto dal Tammaro contro la deliberata dispensa dal servizio, o meglio il diritto del Tammaro a ricorrere a quel Collegio in sede contenziosa, in quanto nega alle guardie municipali la qualità di veri impiegati del Comune e quindi la garanzia derivante agli impiegati stessi dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890, sia perché ritiene che la nomina e il licenziamento di tali guardie sieno deferite alla Giunta municipale in base al criterio formale della distinzione de' salariati dagli impiegati, sia perché ritiene che l'ufficio di cui si tratta non abbia carattere di pubblico impiego, né per la natura dell'incarico, né per la stabilità della posizione. Ma basta appena rilevare che la facoltà di ricorrere in sede contenziosa contro i provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o altra forma di licenziamento, che agli impiegati delle Amministrazioni locali è concessa dalla mentovata disposizione di legge, non può affatto dipendere dal criterio estrinseco dell'autorità cui ne sia riservata la nomina od a cui ne spetti la disciplina e il licenziamento. Certo la legge comunale e provinciale, mentre da una parte distingue nell'art. 111 gli stipendi dai salari, dall'altra riserva al Consiglio comunale la nomina, la sospensione e il licenziamento degli impiegati, de' maestri, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani, degli esattori e de' tesorieri, lasciando nell'art. 117 alla Giunta municipale la nomina e il licenziamento dei servienti del Comune. Ma poiché nella legge non corrisponde a tale distinzione e poiché anche a parecchi fra gli agenti che la pratica amministrativa comprende nel personale di nomina della Giunta municipale spettano incarichi e mansioni che non sono di basso servizio, ma assumono carattere e importanza di pubbliche funzioni, è naturale che la semplice nomina da parte della Giunta municipale non sia per sé stessa elemento bastevole a stabilire il vero carattere dello ufficio e la misura dei diritti e delle guarentigie ad esso inerenti. Non può quindi il concetto degli impiegati, cui è concesso il mentovato rimedio contenzioso essere determinato altrimenti che in base all'indole propria dell'ufficio e alla natura dei rapporti intercedenti nella varietà de' casi concreti, dovendo estendersi quella facoltà a tutti coloro che, nominati sia da' Consigli sia dalle Giunte municipali, sono in veri rapporti di diritto pubblico con le Amministrazioni de' Comuni, in quanto esercitano funzioni che non siano puramente materiali e nelle quali si rifletta in una misura maggiore o minore l'autorità di cui sono investite le Amministrazioni medesime, e godono di un maggiore o minor grado di stabilità nell'ufficio.

Attesoché, applicando alla specie siffatti criteri, occorre appena considerare che, quantunque si ritenga nella pratica amministrativa che la nomina e il licenziamento delle guardie municipali siano di competenza della Giunta, e non del Consiglio comunale, nondimeno esse, anziché essere meri inservienti, per l'art. 176 della legge com. prov. hanno carattere e nome di *agenti del Comune*, mentre nell'art. 145 il loro assegno è definito *stipendio* e non *salario*. E difatti essi non sono adibiti

all'esecuzione puramente manuale degli ordini contenuti nella sfera delle operazioni materiali di basso servizio, ma sono per loro principale istituto incaricati di vegliare all'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale e allo accertamento delle relative contravvenzioni, e in quanto siano addetti anche alla polizia rurale hanno qualità e funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria: mansioni tutte che non solo presuppongono la cognizione delle norme di cui debbono curare l'attuazione e il criterio necessario a vigilare e a constatare le trasgressioni, ma non possono altresì esplicitarsi senza che gli agenti non siano rivestiti di un carattere pubblico e di un certo grado di autorità e di pubblica fiducia. Anzi, pel più esatto adempimento delle loro funzioni questi agenti sono ordinariamente costituiti in corpi organizzati ed armati, con i relativi rapporti di subordinazione, graduazione e disciplina, e per l'art.84 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale i Comuni sono anche autorizzati a stabilire la pianta organica nei loro regolamenti, onde tanto più emerge il carattere pubblico del loro ufficio e si rileva la necessità che a speciali e più rigorosi doveri corrisponda un sistema di particolari garentie e di più efficace tutela. E giova a tal proposito ricordare soltanto che, per il citato art.176 della legge com. prov., per l'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti locali la deposizione di uno di tali agenti asseverata con giuramento basta sino a prova contraria all'accertamento delle contravvenzioni a' regolamenti locali, e la resistenza alle intimazioni degli agenti stessi, come ogni atto di violenza contro di essi nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse, assume il carattere di resistenza o violenza contro la pubblica autorità, entrando tali agenti nel novero dei pubblici ufficiali designati nell'art. 207 cod. pen.

(Omissis).

Per questi motivi, ecc.